

COMUNE DI VOLTERRA

Provincia di Pisa

Rep. n. _____

RINNOVO CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER
L'UTILIZZAZIONE A PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE A
PAGAMENTO.

XXXXX

L'anno 2005 e questo dì _____ del mese di _____
in Volterra, nella residenza Municipale del civico Palazzo Pretorio,
nell'Ufficio di Segreteria Comunale;

TRA

il Dott. Gabriele Cateni, nato a Cecina (Li) il 30.09.1952, Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali del Comune di Volterra,
con sede in Volterra Piazza dei Priori n.1, presso cui è residente per
la carica, che dichiara di agire non in proprio ma nell'interesse del
Comune predetto (Cod.fisc.00183970508);

E

il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a
Volterra in _____, in qualità di Presidente della A.C.
ALABASTRI VOLTERRA, con sede in Volterra Vicolo del Forno n.1,
(Cod.fisc.83004550501);

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è
stato disposto il rinnovo della concessione dell'area ubicata in

Loc. Porta Fiorentina e di quella annessa al Mattatoio Comunale al fine della loro utilizzazione per parcheggio di autovetture a pagamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Il Comune di Volterra concede alla Associazione A.C. Alabastri Volterra, che in persona del suo Presidente accetta, senza possibilità di cedere a qualsiasi titolo il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto, l'area pubblica in Loc. Porta Fiorentina e quella adiacente ai Macelli Pubblici per la loro utilizzazione a parcheggio pubblico a pagamento.

L'utilizzazione dell'area adiacente al mattatoio comunale è concessa esclusivamente nelle giornate di sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Essa potrà essere utilizzata altresì in giornate o periodi aggiuntivi correlati a festività, ricorrenze particolari, manifestazioni e quant'altro determinante un afflusso veicolare straordinario nella città, previa acquisizione dell'assenso scritto del concessionario della struttura e conseguente comunicazione al Comando di Polizia Municipale e comunque nel rispetto delle compatibilità di esercizio dell'attività esercitata e senza pregiudizio per la stessa.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE - La concessione avrà termine al 30/06/2005. Resta inteso che il Comune avrà la facoltà di svincolarsi dal rapporto, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento in correlazione a particolari esigenze di interesse pubblico

non compatibili con l'utilizzazione accordata, senza che il concessionario abbia a pretendere indennizzi di sorta.

ART. 3 – CORRISPETTIVO - Il corrispettivo per la concessione viene fissato ed accettato nella misura del 32% degli incassi per la custodia dei parcheggi, conseguibile mediante l'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – RISCOSSIONE, REGISTRI, BOLLETTARI - L'esazione delle singole quote avverrà attraverso appositi bollettari a madre e figlia. Detti bollettari, la cui stampigliatura sarà a spese dell'Associazione, saranno caricati dal Comune in apposito registro e consegnati al concessionario di volta in volta, a seconda delle necessità dell'Associazione, dopo averli numerati, vidimati e bollati. I bollettari ritirati saranno scaricati dal deposito e caricati in conto al concessionario nella seconda parte del registro dove il ricevente firmerà per l'avvenuta consegna.

Nessun incasso potrà essere effettuato senza il rilascio della prescritta bolletta. Non potranno essere usati bollettari non bollati e non vidimati dal Comune.

ART. 5 – VERSAMENTO DELLE QUOTE A FAVORE DEL COMUNE – All'atto del ritiro dei bollettari il concessionario o suo delegato dovrà dimostrare all'agente contabile del settore di riferimento l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Comunale del 32% del valore delle bollette che ritirerà, mediante esibizione di apposita ricevuta.

ART. 6 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DELLE TARIFFE

– L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di modificare la tariffa e l'orario di sosta qualora ne venga ravvisata l'opportunità. Le tariffe da applicare saranno quelle annualmente determinate dal Comune con apposito atto deliberativo, del quale verrà data tempestiva comunicazione all'Associazione interessata.

ART. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO – Il concessionario svolgerà il servizio con autonomia organizzativa e gestionale. Gli operatori addetti presteranno il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione alcuno nei confronti del Comune e risponderanno per produttività e buon esito delle prestazioni esclusivamente al concessionario. La A.C. Alabastri Volterra esonera il Comune da qualsivoglia responsabilità diretta o riflessa connessa all'attività oggetto della concessione. **Comunicherà altresì all'Amministrazione Comunale i nominativi degli associati preposti al servizio di custodia al momento della firma della presente convenzione.**

La sostituzione, anche temporanea, delle persone incaricate dovrà essere autorizzata dal Comune, pertanto, onde evitare disfunzioni nel servizio, la A.C. Alabastri Volterra segnalerà tempestivamente al Comando di Polizia Municipale il nome del sostituto che, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, potrà subentrargli ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità o necessità. **Il personale di custodia dovrà indossare sempre una divisa ben pulita ed in ordine in modo da essere facilmente riconoscibile dagli utenti.**

ART. 8 – ORARIO DI APERTURA E MODALITA' DI GESTIONE –

La custodia del parcheggio dovrà essere garantita dalle ore 8 (otto) alle ore 20 (venti).

ART. 9 – MANUTENZIONE DELL'AREA DI PARCHEGGIO –

Le aree adibite a parcheggio dovranno essere tenute costantemente pulite e ben mantenute, anche per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale, la cui predisposizione e allestimento, concertata con il Comando di Polizia Municipale, sarà a cura e spese del concessionario.

ART.10 – PENALITA' –

Qualsiasi inadempienza alla disciplina contenuta nella presente e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale determinerà il pagamento di una penale da parte del concessionario sia per inadempimento diretto che per fatto imputabile al personale incaricato dello svolgimento del servizio. L'entità della sanzione è determinata come segue:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - per la prima infrazione | € 150,00 |
| - per la seconda infrazione | € 300,00 |
| - per la terza infrazione | € 500,00 |

La suddetta ultima infrazione, ove non accompagnata dalla immediata eliminazione dell'inconveniente verificatosi e contestato con diffida scritta, qualunque esso sia e a chiunque imputabile, determinerà la revoca della concessione.

Per tutto quanto attinente alla disciplina e alla gestione del parcheggio, l'accertamento della corretta applicazione delle

disposizioni della presente convenzione e della normativa in materia è demandato al Comando di Polizia Municipale.

ART.11 – RESPONSABILITA’ – Il concessionario si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L’Amministrazione Comunale resterà estranea in modo assoluto a qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi in conseguenza della gestione del parcheggio. Si ritiene inoltre completamente estranea da qualsiasi controversia di carattere assistenziale, infortunistico, assicurativo, contributivo, fiscale, previdenziale e da altri oneri o controversie di qualsiasi natura con gli addetti al servizio.

ART.12 – SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL PARCHEGGIO –

L’Amministrazione Comunale in ogni caso e soprattutto in presenza di pubblica necessità deciderà, a mezzo dei propri organi competenti, in merito al trasferimento del parcheggio custodito in altro luogo e per il tempo strettamente necessario, senza che da parte del concessionario possa essere avanzata pretesa alcuna di condizionare o comunque influenzare la decisione. Il concessionario risponde in solido di tutti gli obblighi, oneri e responsabilità a suo carico conseguenti al presente atto.

ART.13 – CONTROVERSIE – Per la definizione di eventuali controversie è competente il giudice ordinario ed è escluso il

deferimento ad arbitri.

ART.14 – SPESE – Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

La presente scrittura, essendo relativa a prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R.24.04.1986, n.131.

IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE